



**COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)**

VERBALE delle DELIBERAZIONI del CONSIGLIO COMUNALE

Sessione di Prima convocazione Seduta Pubblica

DELIBERA N° 22 del 22/03/2022

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 74 DEL 28 OTTOBRE 2011 E MODIFICATO CON DELIBERA N. 67 DEL 17.09.2015

L'anno duemilaventidue, addì ventidue del mese di Marzo alle ore 09:15 in

Castiglione della Pescaia nella Sala Consiliare di questo capoluogo, convocato nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti i signori:

	Presente:		Presente:
NAPPI ELENA	S	BIANCALANI JESSICA	S
MAZZARELLO FEDERICO	S	QUARATESI COSTANZA	S
MARIANI ISABELLE	S	GIANNOTTI IANETTA	N
LORENZINI SUSANNA	S	IAVARONE ALDO	S
MASSETTI WALTER	S	CESARIO ALFREDO	S
MUCCIARINI SANDRA	S	MAZZINI EDOARDO	S
TAVARELLI FABIO	N		

11 **Presenti**

2 **Assenti**

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Riccardo Masoni.

Assume la Presidenza il Presidente MARIANI ISABELLE.

PROPOSTA DI DELIBERA

Considerato che il Comune di Castiglione della Pescaia è proprietario di alcuni impianti sportivi ubicati sia nel capoluogo che nelle Frazioni nei quali ormai da anni vengono svolte attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande da parte dei soggetti gestori, nonché da altri soggetti senza scopo di lucro che operano nel territorio, al fine di raccogliere risorse a sostegno della propri attività;

Dato atto che la suddetta attività era disciplinata dalla legge regionale 7.2.2005 n. 28, recante "Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti", ed in particolare l'art. 45, così come modificato con L.R.T. 34/2007 che disciplinava le attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande, prevedendo la redazione da parte del Comune di un calendario-programma annuale delle manifestazioni ricorrenti caratterizzate dalle attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, previa concertazione con le parti sociali interessate;

Dato atto che in esecuzione della suddetta normativa il Comune di Castiglione della Pescaia aveva adottato con delibera C.C. n. n. 64 del 28.10.2011, il "Regolamento Comunale per la disciplina delle manifestazioni ricorrenti caratterizzate dalla somministrazione temporanea di alimenti e bevande", successivamente modificato con delibera C.C. n. 11 del 28.02.2013, e con delibera C.C. n. 89 del 9.11.2017;

Dato atto che la suddetta normativa regionale è stata abrogata con l'entrata in vigore della L.R. 62 del 23.11.2018 "Codice del Commercio" il cui articolo 52 disciplina l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è temporanea, senza prevedere la redazione del suddetto calendario programma annuale delle manifestazioni ricorrenti caratterizzate dalle attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande;

Dato atto che il "Regolamento Comunale per la disciplina delle manifestazioni ricorrenti caratterizzate dalla somministrazione temporanea di alimenti e bevande", sopra richiamato ad oggi risulta inapplicabile a causa delle modifiche normative sopra indicate;

Considerato, tuttavia, che si ritiene opportuno disciplinare lo svolgimento delle attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande negli impianti sportivi di proprietà del Comune in modo che la stessa si svolga senza recare intralcio all'attività sportiva prevalente, sia svolta da un maggior numero di soggetti senza scopo di lucro che operano nel territorio comunale;

Considerato che per garantire la possibilità di svolgimento ad un maggior numero di soggetti di cui al punto precedente, si ritiene opportuno disciplinare i periodi e le modalità di svolgimento in conformità alla normativa di riferimento vigente nonché nel rispetto delle norme sulla sostenibilità ambientale;

Ritenuto per tali motivazioni modificare il "Regolamento per la gestione per la gestione ed utilizzazione degli Impianti sportivi", approvato con delibera C.C. n. 74 del 28.10.2011 e modificato con delibera C.C. n. 67 del 17.09.2015, inserendo il Titolo III "Somministrazione di alimenti e bevande negli Impianti Sportivi Comunali";

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Vista la L.R. 62 del 23.11.2018;

Visto lo Statuto comunale;

DISPOSITIVO

1) di modificare il “Regolamento per la gestione per la gestione ed utilizzazione degli Impianti sportivi”, mediante l’inserimento del Titolo III “Somministrazione di alimenti e bevande negli Impianti Sportivi Comunali”, il cui testo allegato a parte integrante sostanziale del presente atto, viene qui approvato nuovamente nella versione modificata, come testo coordinato;

2) di dare atto che dalla data di entrata in vigore del “Regolamento per la gestione per la gestione ed utilizzazione degli Impianti sportivi”, come modificato con il presente atto, il “Regolamento per la gestione per la gestione ed utilizzazione degli Impianti sportivi”, approvato con delibera C.C. n. 74 del 28.10.2011 e modificato con delibera C.C. n. 67 del 17.09.2015 deve intendersi abrogato;

3) di dare atto che dalla data di entrata in vigore del regolamento approvato con il presente atto, il “Regolamento comunale per la disciplina delle manifestazioni ricorrenti caratterizzate dalla somministrazione temporanea di alimenti e bevande”, adottato con delibera C.C. n. 64 del 28.10.2011 come modificato con delibere C.C. n. 11 del 28.02.2013 e n. 89 del 09.11.2017, è abrogato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta sopra riportata;
- Visti gli allegati pareri di cui all’art. 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267;
- Uditi gli interventi la cui trascrizione verrà depositata agli atti d’Ufficio ed approvata con successivo atto deliberativo;
- Sentite le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Iavarone e Cesario, come da trascrizione depositata agli atti d’ufficio ed approvata con successivo atto deliberativo;
- Con voti favorevoli n. 10, astenuti 1 (IAVARONE ALDO), contrari 0 resi nei modi di legge;

DELIBERA

di adottare e far propria la proposta sopra indicata approvandola integralmente nel testo sopra riportato.

Letto, approvato e sottoscritto:

Presidente
MARIANI ISABELLE

Segretario Generale
Dott. Riccardo Masoni

Ufficio Proponente:

SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT E SOCIALE e UFFICIO CASA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)

PARERI ART. 49 D.LGS 18.8.2000 N. 267

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 74 DEL 28 OTTOBRE 2011 E MODIFICATO CON DELIBERA N. 67 DEL 17.09.2015

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Eventuali allegati n. _____

li 11/03/2022

Il Responsabile del Servizio
(GIANNINI GIORGIA)

Il Responsabile del Procedimento
()

Il presente atto non comporta aumento di spesa o diminuzione di entrata.

li 11/03/2022

Il Responsabile del Servizio
(GIANNINI GIORGIA)

Note:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

(Provincia di Grosseto)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

-----0000000-----

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 22/03/2022

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 74 DEL 28 OTTOBRE 2011 E MODIFICATO CON DELIBERA N. 67 DEL 17.09.2015

Si comunica che l'Atto in oggetto sarà in pubblicazione all'Albo Pretorio dal giorno 29/03/2022 e vi rimarrà per 30 giorni consecutivi.

Diventa esecutiva decorsi dieci giorni, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 dalla data 29/03/2022

Lì 29/03/2022

Il Responsabile

Dott. Riccardo Masoni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto

REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE E L'UTILIZZAZIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con Delibera CC n. del

-INDICE-

TITOLO I - Principi generali -

- Art. 1 Norme generali;
- Art. 2 Impianti sportivi comunali;
- Art. 3 Destinatari degli impianti;
- Art. 4 Individuazione degli impianti;
- Art. 5 Criteri di assegnazione;
- Art. 6 Uso dell'impianto;
- Art. 7 Uso Palestre scolastiche;
- Art. 8 Uso straordinario e revoca;
- Art. 9 Pubblico;
- Art. 10 Divieto di sub-concessione;
- Art. 11 Rispetto degli impianti e delle attrezzature;
- Art. 12 Installazioni particolari;
- Art. 13 Tariffe d'uso;
- Art. 14 Esenzioni e riduzioni;
- Art. 15 Penalità.

TITOLO II - Affidamento degli impianti sportivi comunali in convenzione -

- Art. 16 Norme di riferimento;
- Art. 17 Soggetti interessati e finalità;
- Art. 18 Criteri di selezione dei candidati e assegnazione per l'affidamento in gestione;
- Art. 19 Gestione;
- Art. 20 Utilizzi particolari dell'impianto sportivo;
- Art. 21 Manutenzione ordinaria;
- Art. 22 Manutenzione straordinaria;
- Art. 23 Attrezzature e beni mobili;
- Art. 24 Profili economici – Budget;
- Art. 25 Responsabilità e revoca affidamento;

TITOLO III - Somministrazione di alimenti e bevande negli Impianti Sportivi comunali

- Art. 26 Somministrazione di alimenti e bevande negli Impianti Sportivi**
- Art. 27 Somministrazione temporanea di alimenti e bevande negli Impianti Sportivi Comunali**
- Art. 28 Adempimenti per la sostenibilità ambientale e raccolta di rifiuti**

Art. 29 Responsabile della manifestazione e obblighi

Art. 30 Sicurezza dei locali di pubblico spettacolo, sicurezza delle attrezzature, quiete pubblica

Art. 31 Modalità di presentazione della domande per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande temporanea in Impianti Sportivi di proprietà del Comune

Art. 32 Norme transitorie e finali

Titolo I

Principi generali

Articolo 1

Norme generali

Il Comune di Castiglione della Pescaia promuove attivamente i valori positivi dello sport e si impegna ad eliminare nello sport ogni forma di discriminazione. Gli impianti sportivi del Comune e le attrezzature in esse ubicate sono parte integrante del Patrimonio dell' Ente e sono destinati ad uso pubblico. Il presente Regolamento, nel rispetto delle vigenti norme di settore ed ai sensi della **Legge Regione Toscana n. 21/2015**, disciplina i criteri e le modalità generali degli affidamenti in gestione ed in uso degli impianti sportivi comunali. Per quanto non espressamente in esso previsto si applica la normativa vigente in materia.

Articolo 2

Impianti sportivi comunali

Gli impianti sportivi comunali sono costituiti da uno o più spazi d'attività omogenee o complementari che, unitamente alle strutture pertinenti, sono finalizzate all'attività sportiva, motoria e ricreativa. Tali strutture servono alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico e professionistico, per il tempo libero dei cittadini nonché per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale nell'intento di perseguire una corretta e coordinata diffusione dell'educazione fisica e sportiva.

L'Amministrazione Comunale garantisce alle diverse categorie di utenze la possibilità di accesso agli impianti. La gestione degli impianti sportivi non può perseguire finalità di lucro.

Articolo 3

Destinatari degli impianti

Gli impianti sportivi comunali sono concessi in uso nel rispetto dei requisiti richiesti dalla legge a tutte le Società, a Gruppi Sportivi, alle Federazioni e alle Associazioni aderenti alle Federazioni e agli Enti di Promozione Sportiva, che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali.

Le Società, i Gruppi Sportivi, le Associazioni e i cittadini non aderenti alle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI, per l'uso degli impianti, devono possedere i requisiti richiesti dalla legge.

Articolo 4

Individuazione degli impianti

Alla data di adozione del presente Regolamento gli impianti sportivi comunali risultano essere i seguenti:

- 1) Campo di calcio "A. Belli", loc. Casa Mora;
- 2) Pista di Atletica "A. Belli", loc. Casa Mora;
- 3) Campo di calcio "Secondo campo Casa Mora", loc. Casa Mora;
- 4) Campo di Baseball, loc. Casa Mora;
- 5) Palazzetto dello Sport (Hockey, Pallavolo, ecc.), loc. Casa Mora;
- 6) Campo di calcio "I. Valdrighi", viale Kennedy;
- 7) Campi da Tennis, viale Kennedy;
- 8) Impianto polivalente (Tennis, Calcetto, ecc.), loc. Paduline;
- 9) Campo di calcio "Tirli", loc. Tirli;
- 10) Campo di calcio "Buriano" loc. Buriano;
- 11) Campi "polivalenti Vetulonia", fraz. Vetulonia.
- 12) Palestra scolastica scuola media, viale Kennedy.

Articolo 5

Criteria di assegnazione

Gli impianti sportivi comunali di cui al presente articolo **non assegnati** in convenzione a Enti e/o società sportive gestori e verranno affidati con il rispetto delle seguenti priorità:

- a) Scuole di Castiglione della Pescaia;
- b) Società Sportive Gruppi o Associazioni aventi sede nel territorio di Castiglione della Pescaia e con un numero di iscritti residenti non inferiore al 60% degli iscritti totale;
- c) Società Sportive Gruppi o Associazioni aventi sede nel territorio di Castiglione della Pescaia e con un numero di iscritti residenti inferiore al 60% degli iscritti totali;
- d) Alle società sportive, gruppi o associazioni aventi sede in altri comuni;
- e) Ai soggetti privati per lo svolgimento di attività agonistica.

Per ottenere in uso gli impianti sportivi comunali i soggetti di cui all'articolo 3 al fine di un utilizzo stagionale dovranno fare richiesta a firma del legale rappresentante, del responsabile, o dal presidente della società.

L'Amministrazione comunale programma l'uso degli impianti non gestiti in convenzione.

La concessione degli impianti non assegnati in convenzione potrà avvenire in due modalità: per l'uso stagionale e di volta in volta per uso occasionale all'atto della richiesta, previa verifica della disponibilità dell'impianto.

Articolo 6

Uso degli impianti

La concessione in uso degli impianti sportivi comunali di cui all'art. 4, è consentita sulla base delle seguenti disposizioni, tenuto conto della programmazione effettuata annualmente dal Comune. Tutti gli impianti sportivi comunali sono concessi in uso ai soggetti di cui all'articolo 3 dietro versamento di una tariffa adeguata, tale da coprire, almeno in parte, le spese vive di manutenzione.

Le tariffe vengono stabilite dall'organo comunale competente e possono essere riviste annualmente, adeguandole a mutate esigenze. Eventuali esenzioni o riduzioni delle tariffe in vigore devono essere approvate dall'organo comunale competente. La procedura per richiedere l'uso degli impianti sportivi da parte di Associazioni, Società, Enti o altri soggetti aventi diritto, come specificato all'articolo 3, ha inizio con la presentazione, della domanda di concessione da parte del richiedente.

I soggetti di cui all'articolo 3 si assumono ogni responsabilità per danni propri o a terzi verificatesi durante lo svolgimento delle attività all'interno dell'impianto sportivo. L'accesso agli impianti è consentito dietro pagamento anticipato della tariffa d'uso. In caso di più richieste relative ad uno stesso impianto, o concomitanti, l'ufficio competente deciderà in base ad apposite graduatorie e criteri di priorità individuati nel cap. precedente.

Sono esclusi dall'assegnazione i soggetti non in regola con i pagamenti delle tariffe d'uso secondo le scadenze stabilite dall'Amministrazione. I richiedenti sono obbligati a munirsi a propria cura e spese di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento di attività sportive e similari relative all'attività svolta. In nessun caso il soggetto cui è stato assegnato lo spazio potrà consentire l'uso anche parziale dell'impianto a terzi pena l'immediata revoca dell'assegnazione.

Il singolo soggetto richiedente o il legale rappresentante della società risponde personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni ed alle apparecchiature installate.

Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata. Il mancato rispetto del regolamento o delle disposizioni impartite comporta la decadenza della concessione degli spazi. I soggetti autorizzati all'uso degli impianti dovranno sollevare l'amministrazione e/o suo concessionario da ogni e

qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso del suddetto.

L'ingresso agli spogliatoi ed ai campi da gioco durante l'utilizzazione delle strutture, è strettamente limitato al personale di servizio dell'amministrazione comunale e/o suo concessionario e alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti degli enti o federazioni sportive. Nella sede comunale o nella sede del suo concessionario è tenuto un apposito registro nel quale sono riportati i seguenti dati: le ore di utilizzo, la società o il singolo atleta che utilizza l'impianto, il soggetto responsabile dell'uso dell'impianto.

L'amministrazione comunale e/o suo concessionario non rispondono di eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti ed egualmente non rispondono degli eventuali danni materiali che agli utenti ed ai terzi possono, comunque, derivare durante lo svolgimento delle attività sportive direttamente gestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità. Gli utenti devono indirizzare ogni eventuale segnalazione o reclamo direttamente al Comune che garantirà la massima riservatezza circa reclami o segnalazioni avanzate dagli utenti. I richiedenti che, durante l'utilizzo degli impianti o strutture sportive comunali, rilevano eventuali inefficienze nella conduzione o danneggiamenti degli impianti, si impegnano a darne tempestiva comunicazione al responsabile del servizio del Comune.

La convenzione può prevedere la possibilità, per il soggetto affidatario, di utilizzo integrato dell'impianto con attività commerciali idonee ad agevolare l'associazionismo sportivo nell'impianto stesso, nonché di installare mezzi e strutture pubblicitarie tese a fornire al soggetto affidatario risorse economiche da destinare allo svolgimento dell'attività sportiva ivi praticata.

Articolo 7

Uso palestre

L'uso degli impianti sportivi, che costituiscono parte integrante delle scuole pubbliche nelle ore libere da impegni scolastici, è regolato in conformità all'art. 12 della Legge 4.8.1977 n. 517 e s.m.i. . Le Società, i Gruppi Sportivi e gli altri soggetti aventi diritto di seguito specificati interessati ad ottenere l'uso stagionale delle palestre, devono presentare domanda.

Nella domanda si deve specificare il tipo di disciplina sportiva per la quale si fa richiesta di utilizzo della palestra, l'orario, il giorno, il periodo in cui si intende svolgere attività. Per quanto riguarda le palestre scolastiche l'assegnazione è subordinata al parere favorevole del competente Consiglio d'Istituto (L.517 del 4.8.1977) . Sono esclusi dall'assegnazione i soggetti non in regola con i pagamenti delle tariffe d'uso secondo le scadenze stabilite dal Comune.

SOGGETTI AMMESSI

Fatto salvo il diritto di priorità all'utilizzo della Palestra da parte della Istituzione scolastica, possono accedere alla struttura, per corsi di attività motoria o avviamento allo sport, i seguenti soggetti aventi residenza e/o svolgenti la propria attività prevalentemente nel territorio del Comune:

- Federazioni sportive;
- Enti di promozione sportiva;
- Associazioni sportive;
- Società sportive;
- Comitati di cittadini;
- Singole persone fisiche, limitatamente alla possibilità di utilizzo degli impianti esclusivamente per svolgimento dell'attività sportiva, formativa o ricreativa e senza fini di lucro.

La durata della concessione non può eccedere nel massimo la durata dell'anno scolastico e può essere di periodi inferiori. L'attività potrà iniziare contemporaneamente all'anno scolastico e comunque con il nulla-osta del Preside dell'Istituzione scolastica. Non è consentita la sub-concessione, tale inadempienza comporterà l'automatica revoca della concessione. La concessione sarà revocata qualora il concessionario non ottemperi anche ad uno solo degli obblighi previsti, nel caso si accerti una dichiarazione o autocertificazione non veritiera, o l'associazione cessi di esistere. Qualora la concessione sia revocata per inottemperanza alla disciplina del presente atto, le somme versate dalla società non saranno restituite, anche se riferite a fasce orarie non ancora usufruite.

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario nella persona del legale rappresentante dovrà impegnarsi a:

- a) assumere la diretta responsabilità civile e penale dell'attività che si svolgerà negli impianti sportivi con le conseguenze dirette ed indirette ad essa connesse, esonerando il l'amministrazione comunale e scolastica da qualsivoglia responsabilità per danni a persone o cose. I singoli partecipanti alle attività devono essere assicurati;
- b) a risarcire personalmente eventuali danni arrecati in conseguenza dell'attività svolta negli impianti sportivi;
- c) a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura di rischi derivanti dall'uso dei locali e delle attrezzature concesse in uso e consegnare una copia all'ufficio comunale;
- d) ad incaricare a presenziare alle attività i dirigenti e/o responsabili dell'associazione i cui nomi vanno tempestivamente, e comunque prima dell'inizio delle

attività, comunicati sia all'istituto che all'Amministrazione Comunale; analogamente va comunicata ogni eventuale variazione dei nominativi dei dirigenti responsabili;

e) a non installare attrezzi fissi o mobili che posano ridurre la funzionalità primaria degli ambienti;

g) a provvedere, dopo ogni giorno di attività, a proprio carico alla pulizia dei locali e spazi concessi in uso, a contenere il numero dei partecipanti alle attività nei limiti della capienza della struttura;

h) a sospendere immediatamente l'utilizzo degli impianti sportivi per sopraggiunti motivi ostativi per la mancata osservanza anche di uno solo degli obblighi previsti, con conseguente revoca o sospensione della concessione, che può essere disposta senza alcun preavviso ed in qualsiasi momento per provate inadempienze, oppure a seguito di ripetute segnalazioni da parte dell'autorità scolastica circa il corretto utilizzo dell'impianto;

i) versare gli importi previsti per l'utilizzo degli impianti entro e non oltre il 15 aprile dell'anno successivo alla concessione. Il mancato utilizzo per cause imputabili al concessionario o per chiusura del Plesso scolastico secondo il calendario scolastico, non costituiscono titolo per la restituzione della quota del canone;

j) il mancato versamento dei suddetti importi costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione al bando per la "concessione in uso di palestra scolastica" riferito all'anno successivo a quello cui si riferiscono i pagamenti.

Articolo 8

Uso straordinario e revoca

L'amministrazione comunale ha la facoltà di sospendere temporaneamente o modificare o revocare gli orari ed i turni di assegnazione per manifestazioni promosse dall'amministrazione comunale e/o suo concessionario con 7 giorni di preavviso e quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecnico o per consentire interventi di manutenzione degli impianti senza nessun preavviso. Ogni utilizzazione straordinaria degli impianti sportivi non contenuta nella programmazione annuale, può essere autorizzata dal competente ufficio comunale in funzione delle disponibilità.

Articolo 9

Pubblico

Il pubblico ammesso negli impianti sportivi è tenuto alla massima correttezza nell'uso degli impianti e dei servizi. I richiedenti si faranno carico di ottemperare alle norme di legge vigenti e alle specifiche disposizioni impartite dall'amministrazione comunale e/o suo

concessionario, nonché a controllare la corretta affluenza del pubblico nel rispetto delle disposizioni di legge.

Articolo 10

Divieto di sub-concessione

Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo, i richiedenti possono consentire l'uso in sub-concessione, anche parziale o gratuito, dell'impianto a terzi, fatto salvo per i locali il cui uso in sub-concessione è autorizzato dall'amministrazione comunale o suo concessionario.

Articolo 11

Rispetto degli impianti e delle attrezzature

I richiedenti s'intendono obbligati ad osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da:

- rispettare gli orari di apertura e di chiusura;
- evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune ed eventualmente del suo concessionario;
- mantenerli nello stato di efficienza in cui li hanno ricevuti dal Comune;
- I richiedenti sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture e agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo richiedente che ha utilizzato la struttura. I richiedenti si assumono, inoltre, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o in ogni caso di terzi, sull'uso dell'impianto sportivo concesso, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dall'amministrazione comunale o suo concessionario sulle strutture medesime, causi danno alla funzionalità degli stessi.

Articolo 12

Installazioni particolari

Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extrasportive espressamente autorizzate che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i richiedenti devono provvedere, a propria cura e spese, alla fornitura sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie.

Il richiedente, deve presentare insieme alla richiesta di concessione dello spazio, tutta la documentazione necessaria, compreso le dichiarazioni di conformità alle norme vigenti, nonché la dichiarazione che sollevi l'amministrazione comunale e/o suo concessionario da ogni responsabilità civile o penale. Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività. terminate le operazioni di smontaggio, il richiedente deve dare comunicazione al Comune o suo concessionario per consentire la verifica delle condizioni dell'impianto.

Articolo 13

Tariffe d'uso

La Giunta Comunale stabilisce ad inizio di ciascun anno solare le tariffe per l'uso degli impianti sportivi. L'importo da corrispondere da ogni utilizzatore dovrà essere pagato anticipatamente al soggetto gestore o all'amministrazione comunale stessa.

Articolo 14

Esenzioni e riduzioni

Sono possibili, a discrezione della Giunta Comunale, esenzioni e/o riduzioni di pagamento del corrispettivo d'uso degli impianti sportivi.

Articolo 15

Penalità

Comporta agli affidatari la sospensione o la revoca dell'uso degli impianti di cui all'art. 6 e di quelli gestiti in convenzione il mancato pagamento delle tariffe e dei canoni annui dovuti entro il termine previsto, la ripetuta violazione delle norme previste nel presente regolamento.

Le penali di natura economica, ove indicate, sono comminate direttamente o al legale rappresentante della società o al singolo cittadino che ha richiesto gli spazi, i quali ne rispondono direttamente sul piano patrimoniale quale fideiussore a norma dell'articolo 38 codice civile. Senza pregiudizio dei poteri che possono spettare per legge o regolamento, compete all'amministrazione comunale o suo concessionario ampia facoltà di provvedere nel modo più adeguato alla vigilanza sull'uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature al fine di accertare la scrupolosa ottemperanza di tutte le norme stabilite nel presente regolamento, nonché di tutte le norme di legge e i regolamenti in materia.

Ai fini di cui sopra, i richiedenti si intendono espressamente obbligati a fornire ai responsabili incaricati della vigilanza e del controllo, la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che fossero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni. In caso d'accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori e d'ogni diritto che possa competere al gestore, i richiedenti ammessi a fruire dell'impianto sportivo e degli accessori, debbono ottemperare immediatamente o comunque entro cinque giorni alle disposizioni impartite dai responsabili della vigilanza al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone che ai beni di proprietà dell'amministrazione comunale e/o del concessionario.

TITOLO II

Affidamento degli impianti sportivi comunali in convenzione

Articolo 16

Normative di riferimento

Art. 90 comma 25 della Legge n. 289 del 27.12.2002 prevede la possibilità, qualora l'Ente pubblico territoriale "non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi", di affidare "la gestione in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.

Legge Regione Toscana n. 21/2015 secondo la quale per l'affidamento in gestione di tali impianti risulta essere necessario l'espletamento di una procedura concorsuale.

Articolo 17

Soggetti interessati e finalità

La gestione degli impianti sportivi di cui all'art. 4 del presente Regolamento potrà essere affidata tramite convenzione a società ed associazioni sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali e che tale forma di gestione sia riferita a particolari interlocutori con caratteristiche non lucrative, come peraltro confermato dalla modifica del comma 18 dello stesso art. 90 della Legge 289/2002 in forza di quanto previsto dall'art. 5, comma 6-ter, della legge 128/2004.

Tali Enti si propongono di realizzare le seguenti finalità di rilevante interesse pubblico, ovvero:

- concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregate consentite dai complessi sportivi;
- dare piena attuazione dell'articolo 8 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti nel territorio del Comune;
- concorrere alla realizzazione sul territorio di attività coordinate e concertate con i progetti del Comune e con le attività di altre associazioni;
- ottenere un migliore rapporto costo/benefici nella gestione ed utilizzo degli impianti.

Al Comune è riservato il diritto di priorità dell'uso temporaneo degli impianti sportivi comunali in concessione in caso vi fosse necessità di organizzare un evento sportivo o manifestazione sportiva rilevante per tutto il territorio comunale.

Articolo 18

L'assegnazione degli impianti sportivi di cui all'art. 4 dovrà essere effettuata con apposito bando secondo i criteri di cui alla **legge regionale 21/2015** e del presente Regolamento.

Criteri di selezione dei candidati e assegnazione per l'affidamento in gestione

L'affidamento degli impianti sportivi comunali in gestione avviene sulla base dei seguenti criteri cardine:

- garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
- garanzia di imparzialità nel permetterne l'utilizzo ai soggetti che ne facciano richiesta all'affidatario;
- utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;
- selezione da effettuarsi sulla base di progetti che devono comprendere i calendari sportivi e tenendo conto dell'esperienza nel settore, del radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, dell'affidabilità economica, della qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani, dell'attività sportiva prevalente.
- valutazione della convenienza economica dell'offerta da effettuarsi in base alla previa indicazione del canone minimo che l'Amministrazione Comunale intende percepire o dell'eventuale massimo contributo che l'Amministrazione Comunale intende sostenere per la gestione;
- garanzia compatibilità delle eventuali attività ricreative sociali di interesse pubblico con il normale uso degli impianti sportivi;
- determinazione della durata massima dell'affidamento in gestione;
- adesione al presente regolamento.

L'Amministrazione Comunale, una volta effettuata la procedura per l'individuazione del gestore dell'impianto sportivo, stipula con il soggetto risultato affidatario apposita convenzione.

Premesso che i soggetti per candidarsi non dovranno risultare morosi nei confronti del Comune di Castiglione della Pescaia, la selezione dei candidati avverrà tramite l'analisi e la valutazione, da parte di apposita commissione comunale, di un progetto.

Qualora ci fossero più candidati per il medesimo impianto andrà effettuata una selezione in base ai seguenti principi di seguito elencati in ordine di priorità, ovvero:

- attività sportiva prevalente;
- associazioni sportive, Enti ecc. con sede nel territorio di Castiglione della Pescaia e svolgenti attività prevalente nell'ambito del territorio comunale;

- centri giovanili, ovvero numero degli iscritti e frequentati corsi con età non superiore agli anni 16, certificati dalla Federazione o dall'Ente di promozione sportiva di appartenenza;
- valore sportivo della società, derivante dalla categoria di appartenenza;
- valore storico della Società Sportiva richiedente.

Il soggetto aggiudicatario di un impianto sportivo polivalente sarà tenuto a consentire ad altri soggetti l'utilizzo degli spazi per le altre discipline sportive tenendo conto la partecipazione in forma associata, dell'attività nei confronti della fascia giovanile che svolgano attività di promozione in ambito sportivo nel territorio di Castiglione della Pescaia. L'Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare dei bandi diversificati a seconda delle specifiche attività sportive svolte dalle società .

Le associazioni sportive potranno gestire un solo impianto sportivo in Castiglione della Pescaia capoluogo, salvo il caso in cui un impianto sportivo dovesse rimanere senza concessionario **e o che la società richiedente abbia un settore giovanile con un cospicuo numero iscritti con età inferiore di anni 18 e che quindi necessita di più strutture per poter svolgere a pieno l'attività sportiva sociale.**

Nel caso in cui venga effettuata una fusione tra società che già gestiscono impianti sportivi comunali è concessa la possibilità alla nuova società di gestire per i 5 anni successivi gli impianti sportivi che erano gestiti dalle società precedentemente alla fusione.

Per quanto concerne la quantificazione del contributo che l'Amministrazione presume di sostenere per la gestione degli impianti di cui all'art. 4 da parte dei soggetti sopraindicati spetterà alla competenza dell'Ufficio Manutenzioni e L.L.P.P;

Per quanto concerne la quantificazione dell'importo del canone annuale che il soggetto affidatario dovrà corrispondere al Comune spetterà alla competenza dell'Ufficio Patrimonio.

Articolo 19

Gestione

L'Amministrazione affida in gestione all'Associazione gli impianti sportivi e le attrezzature connesse nelle condizioni di stato rilevate in apposito verbale di consegna in contraddittorio con un rappresentante dell'Associazione autorizzato alla firma e presa in consegna dell'impianto. L'amministrazione comunale si riserva la possibilità di stabilire nella convenzione un numero di giornate nelle quali promuovere direttamente attività sportiva o di simile genere.

Gli impianti sportivi e le attrezzature connesse sono affidati in gestione per essere adibiti ad uso di attività sportive con esclusione di ogni altro tipo di attività se non espressamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale così come specificato da convenzione. I

concessionari sono tenuti a sostenere tutte le spese di ordinaria amministrazione, e le utenze: l'acqua, il gas, e l'energia elettrica, gasolio.

Il concessionario dell'impianto affidato in convenzione ha la possibilità di richiedere ad altri soggetti che usufruiscono dell'impianto le tariffe approvate dall'amministrazione comunale, senza alcun incremento a nessun titolo individuato. Le tariffe devono essere affisse all'ingresso di ogni impianto sportivo in modo da essere ben visibile al pubblico. L'importo delle medesime tariffe, stabilito dalla Giunta Comunale, potrà essere introitato dal Concessionario o dal Comune sulla base di ciò che sarà indicato in convenzione.

L'Associazione / Soggetto gestore dovrà periodicamente comunicare i programmi di utilizzo ed uso per le attività svolte.

Ai fini di quanto sopra l'Associazione / Soggetto gestore si impegna a esercitare ogni forma di controllo, custodia e sorveglianza degli impianti ed attrezzature affidategli in gestione comunicando ogni e qualsiasi variazione dello stato dei luoghi, sia delle parti fisse, sia di quelle mobili (per es. arredi), allo stesso Ente tramite nota scritta.

L'Associazione /Soggetto gestore non può effettuare variazioni alle strutture presenti o crearne di nuove senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale anche nel caso di piantumazioni, recinzioni vegetali, opere complementari ed accessorie e comunque per opere che migliorino l'uso e l'utilizzo dell'impianto stesso.

L'Amministrazione Comunale potrà richiedere direttamente all'Associazione / Soggetto gestore l'esecuzione di lavori connessi alle attività ed agli interventi manutentivi, nella misura in cui questi rientrano nei parametri della manutenzione ordinaria concordata e nel quadro economico del budget annuale.

L'Associazione/Soggetto gestore è obbligata/o a riconsegnare l'impianto alla scadenza dell'affidamento o in caso di risoluzione della convenzione, libero da persone e cose ed in buono stato di manutenzione, previo sopralluogo di controllo e verifica da eseguire in contraddittorio con un rappresentante autorizzato della stessa Associazione convenzionata per l'impianto sportivo in questione, dal quale scaturisca un apposito verbale dello stato dei luoghi finale. L'Associazione / Soggetto gestore deve provvedere agli interventi utili alla conservazione degli impianti ed attrezzature per la parte posta a suo carico in convenzione.

Articolo 20

Utilizzi particolari dell'impianto sportivo

L'utilizzo dell'impianto sportivo e delle attrezzature correlate per attività extrasportive di particolare rilevanza, individuate a titolo esemplificativo in manifestazioni pubbliche, concerti e

iniziative simili, deve sempre essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale, per mezzo del Responsabile del Settore / Servizio competente, che si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta.

Le previsioni esplicitate in precedenza valgono sia quando l'attività venga esercitata direttamente dall'Associazione / soggetto gestore, sia quando risulti proposta da terzi. In entrambi i casi valgono le clausole presenti in apposita convenzione inerenti i danni eventualmente prodotti.

L'Amministrazione si riserva di permettere l'uso e l'utilizzo gratuito dell'impianto sportivo in questione, a soggetti dalla stessa segnalati all'Associazione sportiva, in qualsiasi momento, per la realizzazione di manifestazione ed eventi, anche di durata superiore ad una sola giornata, tesi alla valorizzazione e promozione turistica, sociale, culturale e ricreativa, sportiva del territorio Comunale, Provinciale e Regionale.

L'uso dell'impianto deve essere preventivamente concordato dalle parti, al fine di evitare concomitanza nella realizzazione di eventi. In tale ipotesi prevale l'interesse pubblico di cui è prioritaria l'Amministrazione.

Nelle situazioni precedentemente definite l'Associazione / Soggetto gestore è sollevato da ogni responsabilità inerente l'uso degli impianti e delle attrezzature connesse, nonché per il loro deterioramento. Tutte le spese relative all'uso riservato fanno carico all'Amministrazione Comunale.

Articolo 21

Manutenzione Ordinaria

L'Associazione / Soggetto gestore provvede alla realizzazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti sportivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo si intende a carico dell'Associazione / Soggetto gestore i seguenti servizi essenziali alla funzionalità degli impianti sportivi:

- Riparazione e rifacimento di parti intonaci interni, tinteggiatura interna;
- Ripresa degli intonaci esterni e limitate riprese di tinteggiature esterne;
- Riparazione di rivestimenti e pavimenti interni;
- Riparazione e mantenimento delle pavimentazioni e degli spazi sia interni che esterni
- Riparazione di infissi interni ed esterni, di vetri, comprese le parti accessorie, come congegni di scorrimento, chiusure, cerniere, guarnizioni ecc...
- Pulizia e riparazione di gronde e pluviali
- Riparazione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie

- Riparazione di parti accessorie di tutte le apparecchiature e tubazioni in conseguenza all'uso
- Manutenzioni di idranti per l'irrigazione ed eventuali pozzi artesiani
- Riparazione e sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature installate
- Sostituzione di lampade, interruttori, punti luce, punti presa, valvole, apparecchi di illuminazione;
- Riparazione, e verniciatura dei pali in ferro ed in legno, dei cancelli, delle recinzioni, comprese quelli interni all'impianto
- Riparazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda
- Riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili dell'impianto (reti, porte di calcio, panchine e loro copertura)
- Manutenzione del verde del rettangolo di gioco e di parti interne all'impianto 8 taglio dell'erba, carotaggio, concimazione, segnatura, diserbo meccanico, irrigazione, pulizia)
- Pulizia dei locali
- Disinfezione e disinfestazione in genere;
- Sorveglianza di tutti gli impianti ed attrezzature.

L'Associazione/soggetto gestore deve servirsi degli impianti e loro pertinenze nonché delle attrezzature mobili e fisse connesse con ogni cura e diligenza assumendo a suo carico quei lavori di manutenzione ordinaria che si renderanno necessari e che sono specificatamente dettagliati in convenzione.

L'Amministrazione ha facoltà di visitare, a propria discrezione, con propri dipendenti ed incaricati gli impianti e le attrezzature, a fini di verifica e controllo della funzionalità e dello stato manutentivo degli stessi.

Qualora gli accertamenti effettuati evidenzino la mancata esecuzione delle opere di manutenzione concordata (ordinaria e straordinaria) l'Amministrazione invita l'Associazione /Soggetto gestore ad eseguire le stesse, assegnandole un tempo congruo per la loro esecuzione. Qualora da successivi controlli l'Amministrazione verifichi la mancata esecuzione dei lavori richiesti, si riserva il diritto, compatibilmente con le proprie disponibilità di eseguirle direttamente addebitando le relative spese all'Associazione / Soggetto gestore ovvero non corrispondendo le somme di budget a ciò riferibili fino alla concorrenza di tali spese.

Lo stato di morosità dell'Associazione/soggetto gestore nei confronti dell'Amministrazione rispetto agli obblighi previsti nonché il caso di reiterazione, costituiscono valido motivo di risoluzione della convenzione sottoscritta.

Il concessionario si impegna comunque a mantenere per tutta la durata della convenzione, il livello qualitativo dell'impianto e delle strutture tecnologiche.

Articolo 22

Manutenzione straordinaria

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale:

- Oneri di manutenzione straordinaria
- Oneri inerenti alla messa a norma degli impianti
- La sorveglianza sulla corretta gestione dell'impianto

L'Amministrazione ha comunque piena facoltà di valutare e decidere insindacabilmente in merito agli interventi da effettuare e decidere in merito ad eventuali richieste dell'affidatario.

Articolo 23

Attrezzature e beni mobili

E' fatto esplicito divieto ai concessionari di procedere, a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti o delle strutture concessi senza il consenso scritto dell'amministrazione comunale nel rispetto di tutte le norme edilizia ed urbanistiche vigenti. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'amministrazione comunale ai concessionari possono da questi ad alcun titolo essere alienati o distrutti. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione sono presi accordi di volta in volta.

Articolo 24

Profili economici – Budget

All'Associazione / Soggetto gestore compete assicurare il regolare funzionamento dell'impianto sportivo secondo le indicazioni dell'Amministrazione ed assumendo a proprio carico tutti gli oneri gestionali dell'impianto stesso, compresi tutti i consumi delle varie utenze, denominate Comunemente "spese vive".

L'Associazione / Soggetto gestore corrisponde all'Amministrazione un canone agevolato per l'affidamento in gestione dell'impianto determinato su base annuale.

L'Amministrazione eroga, a copertura delle attività con finalizzazione pubblica prevalente e per la realizzazione degli interventi manutentivi, all'Associazione / Soggetto gestore un contributo annuo.

Articolo 25

Responsabilità e revoca affidamento

L'affidatario è l'unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi.

L'Associazione / Soggetto gestore solleva l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti. Esso inoltre è responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possa derivare alle persone e alle cose a seguito dell'uso dell'impianto, sollevando quindi l'Amministrazione da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dall'esercizio della gestione.

L'Associazione / Soggetto gestore in particolare:

- I) risponde di tutti i danni e deterioramenti prodotti agli impianti ed alle attrezzature per colpa propria o di soggetti e persone da essa ammesse sia che si tratti di atleti o di altri terzi;
- II) esonera l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per l'uso improprio degli impianti stessi ancorché non deteriorati o manomessi;
- III) in caso di alterazione o manomissione degli impianti in modo volontario o fortuito esonera l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale per i danni eventualmente provocati a persone o cose.

A fini di garanzia il soggetto affidatario si impegna a sottoscrivere una polizza di assicurativa a copertura di eventuali danni a persone e cose derivanti dallo svolgimento dell'attività nell'impianto in gestione o all'estensione di eventuali polizze assicurative analoghe, per la copertura dell'attività svolta negli impianti sportivi comunali.

Sono comunque fatte salve le responsabilità generali dell'Amministrazione Comunale quale proprietaria degli impianti, soggetto responsabile della manutenzione straordinaria.

L'Amministrazione può, a proprio giudizio insindacabile, risolvere la convenzione con effetto immediato, fatto comunque salvo il risarcimento danni, qualora:

- a) l'Associazione / Soggetto gestore reiteri inadempimenti non gravi in termini continuativi tali da comportare sostanziali disfunzioni gestionali per l'impianto sportivo, a danno dei fruitori dello stesso;
- b) insorgano comprovate e serie disfunzioni nella gestione imputabili all'Associazione / Soggetto gestore tali da pregiudicare l'esercizio delle attività dell'impianto anche con riferimento a situazioni di carattere igienico sanitario;
- c) l'Associazione / Soggetto gestore operi od ometta attività in modo tale da comportare inadempimenti gravi come previsto in convenzione.

Si ha in ogni caso risoluzione della convenzione qualora l'Associazione / Soggetto gestore non adempia agli obblighi previsti pregiudicando la funzionalità e la fruibilità degli impianti sportivi.

Nel caso di scioglimento dell'Associazione / Soggetto gestore la presente convenzione si intende risolta automaticamente senza che l'Associazione, o chi per essa, possa accampare diritti o riserve di alcun genere.

L'Amministrazione si riserva inoltre la possibilità di procedere alla risoluzione della convenzione nel caso in cui l'Associazione/ Soggetto gestore:

- 1) abbia ceduto in tutto o in parte la gestione a terzi degli impianti e le attrezzature affidate in gestione;
- 2) non abbia richiesto le preventive autorizzazioni previste dalla presente convenzione;
- 3) non abbia consentito l'esercizio delle attività sportive ai soggetti ammessi all'utilizzo degli impianti senza giustificato motivo;
- 4) abbia adibito gli impianti od utilizzato le attrezzature per attività illecite;
- 5) non abbia consentito, senza giustificato motivo, l'uso degli impianti e delle attrezzature all'Amministrazione Comunale.

TITOLO III

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Art. 26

Somministrazione di alimenti e bevande negli impianti sportivi

Negli impianti sportivi può essere svolta attività di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente a servizio della prevalente attività sportiva in esso svolta secondo le modalità previste dall'art. 53 della .L.R. 62/2018.

Art. 27

Somministrazione temporanea di alimenti e bevande negli impianti sportivi comunali

1. Nei seguenti impianti sportivi comunali:

- Palazzetto dello Sport – Loc. Casa Mora
- Campi "Polivalenti Vetulonia" - Fraz. Vetulonia
- Campo di calcio "Buriano" - Fraz. Buirano
- Campo di calcio "Tirli" - Fraz. Tirli

può essere svolta l'attività di somministrazione di alimenti e bevande temporanea di cui all'art. 52 della L.R..n. 62/2018, secondo le seguenti modalità.

2. L'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande nei suddetti impianti sportivi può essere svolta soltanto da soggetti senza scopo di lucro che svolgono attività sportiva sul territorio. Per tali soggetti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande temporanea non

può avere durata superiore a sette giorni consecutivi, per ciascun mese o in due fine settimana consecutivi. Non possono essere svolte consecutivamente manifestazioni a cavallo tra due mesi.

3. L'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande nei suddetti impianti sportivi può essere svolta anche da soggetti il cui scopo sociale è di natura benefica o Onlus, attive e con sede nel territorio comunale. In questo caso l'attività di somministrazione non può avere durata superiore a tre giorni consecutivi per ciascun mese e non superiore a dodici giorni all'anno.

4. Al fine di consentire lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande temporanea ad un maggior numero di soggetti, nel periodo compreso tra il mese di giugno ed il mese di agosto tale attività può essere svolta soltanto una volta dallo stesso soggetto. Negli altri mesi dell'anno verrà data priorità a chi non ha mai svolto attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande nel corso dell'anno di riferimento.

5. Non può essere effettuata attività di somministrazione di alimenti e bevande temporanea nei periodi delle festività natalizie e pasquali e nei primi sei giorni del mese di maggio e del mese di novembre.

6. Non è consentita, altresì, attività di somministrazione di alimenti e bevande temporanea durante le seguenti festività: 1 gennaio, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 25 e 26 dicembre, epifania, né nel giorno feriale precedente e successivo a tali festività.

7. Nella manifestazioni con somministrazione temporanea di alimenti e bevande devono essere privilegiati prodotti gastronomici tipici del territorio, direttamente attinenti alla manifestazione. E' consentito l'uso di due prodotti specifici da utilizzare nella preparazione dei piatti offerti nel menù. Tali prodotti dovranno essere menzionati nelle singole portate del menù e nella denominazione della manifestazione.

8. E' consentito l'inserimento nella totalità del menù relativamente alle portate principali (antipasto, primo e secondo), di due soli piatti diversi non costituiti dai prodotti tipici prescelti. Per tali portate non è consentita l'indicazione nel materiale di promozione e pubblicità dell'evento che dovrà essere pubblicizzato con la denominazione di "Ecofesta". Almeno cinque giorni prima dell'avvio della manifestazione, l'Associazione dovrà presentare al Comune copia del menù.

9. Durante le manifestazioni somministrazione temporanea non è consentita l'attività di bar con somministrazione di bevande aventi contenuto alcolico superiore al 21% del volume né di gelateria.

10. L'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande è disciplinata dall'art. 52 della L.R. 62/2018 e, pertanto è soggetta a SCIA, ai sensi dell'art. 19 bis della L. 241/1990 da presentare al SUAP comunale e può essere esercitata limitatamente alla durata della

manifestazione ed ai locali o aree in cui questa si svolge, non può essere affidata in gestione a soggetti diversi dall'organizzatore.

11. Per quanto riguarda i requisiti per lo svolgimento di tale attività si rinvia all'art. 52 della L.R.62/2018 e al Reg. CE 852/04 per gli aspetti igienico - sanitari.

12. Tale attività non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici.

Art. 28

Adempimenti per la sostenibilità ambientale e raccolta di rifiuti

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande temporanea realizzate nel Comune di Castiglione della Pescaia devono essere eventi in cui i rifiuti sono gestiti in modo ecosostenibile e devono rappresentare un canale per sensibilizzare i cittadini alla raccolta differenziata e alla sostenibilità ambientale. In tal senso assumeranno la denominazione di "Ecofesta" e dovranno coinvolgere i partecipanti attraverso la realizzazione di un'efficace comunicazione, volta alla divulgazione degli obiettivi di un evento ecosostenibile.
2. La comunicazione non deve interessare solo il pubblico che partecipa agli eventi enogastronomici, ma anche e soprattutto coloro che si occupano dell'organizzazione e della gestione di questi eventi (ad esempio, camerieri, inservienti, cuochi, animatori, ecc), i quali devono essere informati in maniera precisa sulle modalità di raccolta differenziata e/o smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso della manifestazione, nonché sulla dislocazione e sulla gestione dei punti di raccolta. Infatti, attraverso il comportamento ecocompatibile di questi ultimi, è possibile veicolare le informazioni al pubblico presente, rendendolo partecipe e consapevole dei comportamenti ecosostenibili.
3. Tutte le azioni di seguito elencate, relative alla riduzione della produzione di rifiuti e all'effettuazione della raccolta differenziata, per poter risultare efficaci, dovranno essere ben evidenziate, sia nel corso della festa sia all'interno del materiale pubblicitario relativo alla manifestazione, sulla quale sarà apposto il logo del brand del turismo castiglioneese al fine di evidenziare il fatto che si tratta di una manifestazione ecologicamente compatibile.

RIDUZIONE DEI RIFIUTI

1. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti in occasione della suddetta attività di somministrazione si dovrà:
 - a) scegliere stoviglie riutilizzabili o riciclabili;
 - b) fornire bevande alla spina o adottare la pratica del vuoto a rendere;
 - c) utilizzare prodotti in carta ecologica e/o riciclata;
 - d) prediligere cibo e prodotti vari che possano ridurre gli imballaggi.

a) Le stoviglie

1. Per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande temporanea, possono essere utilizzate:

Stoviglie riutilizzabili: in ceramica, terracotta, vetro, metallo o altro materiale. Per il loro lavaggio dovranno essere utilizzati prodotti ECOLABEL .

Stoviglie riciclabili compostabili (Mater-Bi®, Polilattato–P.L.A., ecc): sono stoviglie formate da biopolimeri derivanti da amidi vegetali (ad es. mais). A fine pasto possono essere raccolte assieme ai resti di cibo con il rifiuto umido

b) Bevande alla spina o vuoto a rendere

Al fine di ridurre la produzione di rifiuti e il trasporto di materiali, devono essere utilizzati:

- erogatori di bevande alla spina per vino, birra, bevande gassate, ecc.
- erogatori di bevande alla spina per acqua gassata e naturale, fredda e a temperatura ambiente
- bottiglie di vetro col vuoto a rendere al posto delle bottiglie di plastica.

c) Prodotti in carta ecologica e/o riciclata

Nell'ottica della riduzione dell'impatto ambientale dei prodotti impiegati, dovranno essere utilizzati tovaglioli, tovaglie, rotoloni da cucina e carta igienica realizzati in carta ecologica e/o riciclata.

d) Riduzione degli imballaggi dei prodotti

1. Dovranno essere acquistati prodotti realizzati con il minor numero possibile di imballaggi, ad esempio prodotti in confezioni più grandi e capienti o, in alternativa, con imballaggi costituiti da un solo materiale, in modo da facilitarne le operazioni di recupero e/o smaltimento.
2. È importante evitare quindi l'acquisto di prodotti monodose o monoporzione (ad esempio sostituire le bustine di zucchero con lo zucchero sfuso da utilizzare tramite dispenser).

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

1. In occasione della suddetta attività, il soggetto organizzatore dovrà predisporre, in accordo con il Comune e con il Gestore del servizio di igiene urbana, postazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti in punti strategici nel luogo dell'evento, facilmente riconoscibili e dotati di appositi cartelli informativi che facilitino la corretta separazione dei rifiuti sia da parte dei partecipanti sia da parte di coloro che si occupano della gestione dell'evento.
2. La raccolta differenziata dei rifiuti dovrà essere organizzata in conformità alle modalità di erogazione del servizio comunale di igiene urbana. Qualora alcune tipologie di raccolta non siano effettuate nell'area della manifestazione, ma siano invece presenti nel resto del

Comune, sarà cura del soggetto organizzatore della manifestazione fare esplicita richiesta al Comune e al gestore del servizio di raccolta affinché, eccezionalmente per la durata della manifestazione, venga esteso all'area in questione il servizio di raccolta differenziata mediante la messa a disposizione di appositi bidoni e scarrabili e l'effettuazione del servizio di raccolta giornaliero.

Art. 29

Responsabile della manifestazione e obblighi

1. Dovrà essere individuato e comunicato all'Amministrazione Comunale il responsabile della sicurezza della manifestazione, incaricato di vigilare sull'efficienza dei presidi e sull'osservanza delle norme e prescrizioni di esercizio;
2. In assenza di detta designazione verrà individuato nel soggetto dichiarante l'inizio di attività di cui all'art. 52 della L.R. 62/2018.
3. Al responsabile della sicurezza, ovvero il soggetto dichiarante l'inizio di attività, di cui al precedente paragrafo, è fatto specifico carico di provvedere all'ottenimento dei prescritti N.O. e/o autorizzazioni, concessioni permessi, altro titolo equipollente o presentazione di qualsiasi atto abilitativo allo svolgimento di tutta le attività comprese nella manifestazione, preliminarmente all'effettuazione della stessa, nonché della corresponsione di tutti i diritti ed oneri di propria competenza.
4. Per tutte le tipologie di manifestazione con somministrazione temporanea, i soggetti organizzatori nell'espletamento della manifestazione devono avvalersi di personale volontario, che dovrà comunque essere regolarmente assicurato contro gli infortuni.

Art. 30

Sicurezza dei locali di pubblico spettacolo, sicurezza delle attrezzature, quiete pubblica,

1. Al responsabile della sicurezza, ovvero il soggetto dichiarante l'inizio di attività, di cui al precedente paragrafo è fatto altresì specifico carico di verificare la rispondenza e la conformità dei luoghi e delle attrezzature a tutte le normative vigenti alla data dello svolgimento della manifestazione, in materia di:
 - a) sicurezza dei locali di pubblico spettacolo;
 - b) disposizioni sanitarie;
 - c) sicurezza pubblica anche in rapporto al tipo di manifestazione e ai flussi di persone verosimilmente prevedibili, con particolare riferimento a titolo esemplificativo agli impianti sia strutturali sia tecnici, alle vie di esodo e alla relativa illuminazione, alla prevenzione incendi e ai dispositivi antincendio, ai depositi di GPL in bombole, salvo eventuali specifiche disposizione dell'eventuale organo deputato alle verifiche preventive;
 - d) scarichi dei residui sia alimentari sia fisiologici, i cui scarichi dovranno essere incanalati tramite apposita fognatura;

- e) emissione di suoni e rumori, per cui dovranno essere rispettate le disposizioni e le procedure contenute negli atti regolamentari adottati dal Comune in materia di inquinamento acustico, in attuazione delle disposizioni nazionali e regionali, ivi incluse le possibilità di deroga analogamente a quanto venga eventualmente disposto per i pubblici esercizi.

Art. 31

Modalità di presentazione delle domande per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande temporanea in impianti sportivi di proprietà del Comune

1. Le domande per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande temporanea in impianti sportivi di proprietà del Comune devono essere presentata al protocollo del Comune, in forma cartacea o tramite PEC, entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello in cui si intende svolgere la manifestazione.
2. Le domande pervenute in data successiva saranno ammesse soltanto se vi è disponibilità nel periodo in cui si intende effettuare la manifestazione. In ogni caso tutte le domande tardive dovranno comunque pervenire almeno un mese prima della data in cui si intende realizzare la manifestazione.
3. Il Comune all'esito dell'istruttoria sul possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, rilascerà al richiedente una specifica autorizzazione. L'ottenimento di tale autorizzazione costituisce condizione per il richiedente per provvedere agli adempimenti necessari all'abilitazione dell'attività (presentazione SCIA, comunicazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004, richiesta di altri permessi, nulla osta, autorizzazioni che si rendano necessari per il corretto svolgimento dell'attività).
4. Nel caso in cui dovessero pervenire più domande per lo stesso periodo, il soggetto verrà individuato secondo i seguenti criteri di preferenza:
 - 1) rilevanza dell'attività svolta dal soggetto richiedente nel territorio (numero di tesserati per l'anno di riferimento, attività svolta per categorie fragili, ecc.)
 - 2) soggetti che non hanno mai svolto attività di somministrazione di alimenti e bevande temporanea nel periodo richiesto
 - 3) manifestazioni che si sono svolte per un maggior numero di anni a partire dal 2006
 - 4) maggiore anzianità della data di registrazione dell'atto costitutivo
 - 5) In caso di parità si procederà mediante sorteggio

Articolo 32

Norme Transitorie e finali

Il presente Regolamento diventa efficace dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce il "Regolamento per la gestione e utilizzazione degli Impianti Sportivi

Comunali” approvato con deliberazione C.C. n. 74 del 28.10.2011 e modificato con delibera C.C. n.67 del 17.09.2015.

Per il corrente anno non si applica la disposizione di cui all’art. 31 comma 1.